

Regolamento per la premialità del personale docente

Versione 01/04.24



Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

- 1 Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i., di seguito denominato Fondo.
- 2 Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori in relazione a impegni ulteriori, rispetto a quelli obbligatori, oggetto di specifici incarichi nonché in relazione ai risultati conseguiti. Il Fondo è altresì finalizzato ad attribuire compensi aggiuntivi a professori, ricercatori che contribuiscono all'acquisizione di finanziamenti pubblici o privati.
- 3 I beneficiari del Fondo sono:
 - i professori di prima e seconda fascia, a tempo pieno e a tempo definito;
 - i ricercatori a tempo indeterminato, a tempo pieno e a tempo definito;
 - i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, a tempo pieno e a tempo definito.
- 4 L'utilizzo e l'erogazione delle somme del Fondo per la premialità può avvenire solo per attività svolte in costanza di servizio.
- 5 Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le indennità di funzione o di carica.
- 6 Ai fini del presente Regolamento, per "Fondo per la premialità" si intende l'insieme degli stanziamenti periodicamente accantonati in bilancio per far fronte alla spesa derivante dell'eventuale premialità dei docenti.

Art. 2

Costituzione del Fondo per la premialità

- 1 Il Fondo per la premialità, determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo, può essere alimentato con le risorse:
 - a) appositamente stanziata dall'Ateneo ai sensi dell'art.1, comma 16, della legge 230/2005;
 - b) di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (controvalore degli scatti stipendiali non attribuiti);
 - c) di cui all'art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (ulteriori risorse assegnate dal MIUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei);
 - d) di cui all'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative a professori e ricercatori (ripetizione compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione).
- 2 Il Fondo per la premialità può essere integrato con finanziamenti pubblici e privati ovvero con una quota dei proventi delle attività di ricerca conto terzi previamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, nonché con gli emolumenti eventualmente acquisiti attraverso la commercializzazione dei brevetti di Ateneo.
- 3 I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo per la premialità unicamente se non vi sono previsioni ostative di compensi al personale da parte del Committente o da



regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni ostantive è attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi.

Il Consiglio di Amministrazione procede con cadenza annuale alla quantificazione del Fondo in sede di predisposizione del Bilancio preventivo.

Art. 3

Criteri generali

- 1 Per le risorse di cui all'art. 2 comma 1, lettere a), b), c), d) e all'art. 2 comma 2, il compenso aggiuntivo può essere attribuito ai soggetti individuati come beneficiari di cui all'art. 1 comma 4 in relazione agli impegni ulteriori rispetto a quelli obbligatori oggetto di specifici incarichi nonché in relazione ai risultati conseguiti. Il compenso aggiuntivo altresì può essere attribuito ai soggetti individuati come beneficiari di cui all'art. 1 comma 3 che hanno contribuito all'acquisizione di finanziamenti pubblici o privati. Il contributo individuale all'acquisizione di tali risorse deve essere adeguatamente specificato ed evidenziato negli atti di liquidazione allegando idonea documentazione.

Art. 4

Criteri di impiego del Fondo per incarichi specifici

- 1 Gli incarichi che danno luogo all'attribuzione di un compenso premiale devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio e a condizione che per gli stessi non siano previste altre indennità o compensi.
- 2 Le tipologie di specifico incarico che danno luogo alla attribuzione di un compenso premiale sono definite ed aggiornate dal Senato Accademico, con particolare riferimento al piano strategico di Ateneo. Nell'elenco è altresì associato a ciascuna tipologia di incarico un punteggio.
- 3 Possono essere destinatari del compenso i professori e ricercatori che abbiano svolto l'incarico per almeno un anno nel biennio precedente la data di emanazione del bando di cui all'art.6, anche se cessati dal servizio.
- 4 Ai professori ed ai ricercatori destinatari del compenso aggiuntivo in quanto titolari di un incarico specifico ai sensi del presente articolo, nella medesima tornata di valutazione, non può essere riconosciuto il compenso aggiuntivo per i risultati conseguiti di cui all'art.5.

Art. 5

Criteri di impiego del Fondo per i risultati conseguiti nell'attività di didattica, di ricerca, per l'assolvimento di compiti organizzativi e di terza missione

- 1 Ai professori ed ai ricercatori, può essere riconosciuto un compenso aggiuntivo per i risultati conseguiti nell'attività didattica e di ricerca e per l'assolvimento dei compiti organizzativi e di terza missione sulla base dei seguenti punteggi:
 - a) Didattica (fino a 40 punti);
 - b) Ricerca (fino a 40 punti)
 - c) Compiti organizzativi e di terza missione (fino a 20 punti)
- 2 I criteri specifici per l'attribuzione del punteggio sono definiti e aggiornati dal Senato Accademico.
- 3 Possono essere destinatari del compenso i professori e ricercatori che abbiano acquisito un



punteggio almeno pari a 50.

- 4 Sono esclusi dai destinatari di detti compensi i professori e ricercatori che, alla data di pubblicazione del bando di cui all'art.6, abbiano percepito negli ultimi 2 anni compensi in relazione alla premialità per progetti competitivi o per Principal Investigator di ERC di cui agli artt. 7 e 8.

Art. 6

Procedura di valutazione e attribuzione dei compensi per specifici incarichi e per i risultati conseguiti

- 1 La procedura di valutazione per l'attribuzione del compenso aggiuntivo in relazione all'art.4 e all'art. 5 è indetta con bando, emanato con cadenza biennale dal Rettore, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione che definisce le risorse del Fondo di cui all'art.3 comma 1 da destinare a detta procedura.
- 2 La verifica del possesso dei requisiti, nonché il calcolo del punteggio, sono demandati ad un'apposita Commissione presieduta dal Rettore, o da suo delegato, e composta dal Direttore di Dipartimento, 3 Professor/Ricercatori nominati dal Rettore.
- 3 Ai Componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.
- 4 I lavori della Commissione devono concludersi entro due mesi decorrenti dal decreto di nomina della Commissione stessa. Al termine dei lavori, la Commissione formula un elenco indicante gli aventi diritto al compenso aggiuntivo ed il relativo punteggio attribuito, redigendo apposito verbale che viene trasmesso dal Rettore al Consiglio di Amministrazione.
- 5 Il Senato Accademico propone, al Consiglio di Amministrazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, i criteri e le attribuzioni del compenso aggiuntivo ai docenti e ai ricercatori.
- 6 Il Rettore, con proprio decreto, dispone l'attribuzione dei compensi entro un mese dalla delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 7 L'elenco dei destinatari del compenso aggiuntivo e i relativi importi sono pubblicati sul sito internet istituzionale di Ateneo.

Art. 7

Premialità per progetti competitivi

- 1 All'atto dell'assegnazione di un progetto competitivo e comunque entro 6 mesi dall'assegnazione, il Direttore di Dipartimento, al fine di consentire il monitoraggio dell'andamento del progetto, comunica nella prima seduta utile del Senato Accademico l'avvenuta assegnazione del progetto e la volontà del Responsabile scientifico del progetto, resa tramite apposita dichiarazione, di utilizzare le eventuali economie di gestione del progetto per compensi a titolo di premialità.
- 2 Le economie di gestione sono quelle che risultano, alla conclusione di progetti competitivi finanziati da soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, dai contributi che sono stati effettivamente erogati all'Ateneo da soggetti pubblici e privati sulle voci spese generali (overhead) e/o costo del personale strutturato, se e come previste dai programmi di finanziamento e coerentemente con la relativa disciplina.
- 3 Le economie di gestione si realizzano compiutamente solo a seguito dell'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui ha termine il progetto e sono utilizzabili solo a seguito dell'incasso del contributo finale.



- 4 Entro 12 mesi dall'incasso del contributo, il Senato Accademico, sentito il Responsabile scientifico del progetto, propone al Consiglio di Amministrazione il pagamento dei compensi da attribuire ai docenti e, in caso di mancata approvazione da parte dell'organo deliberante, tale rigetto deve essere motivato per un'eventuale e successiva nuova proposta.

Art. 8

Premialità per Principal Investigator di ERC

- 1 Il Direttore di Dipartimento a cui afferisce il Principal Investigator (PI) vincitore di un progetto finanziato dallo European Research Council (ERC), al fine di consentire il monitoraggio dell'andamento del progetto, nella prima seduta utile e comunque entro 6 mesi dall'assegnazione dello stesso, comunica al Senato Accademico l'avvenuta assegnazione del progetto e la volontà del PI di ripartire le eventuali economie del progetto, avendo acquisito l'apposita dichiarazione.
- 2 Al PI, con riferimento ai progetti finanziati dallo European Research Council, può essere riconosciuto, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 2, comma 2, un compenso premiale nel corso della durata del progetto e al termine dello stesso.
- 3 La quota di finanziamento che può essere destinata all'erogazione del compenso non può eccedere, per ogni periodo di rendicontazione, il 50% del contributo relativo ai costi indiretti rendicontati ed erogati dall'ente finanziatore e della quota del costo sostenuto per la retribuzione del PI erogata dall'ente finanziatore, così come verificato dal Responsabile della Struttura.
- 4 A seguito dell'incasso del finanziamento da parte dell'ente finanziatore, il PI, previa verifica della sostenibilità complessiva del progetto, decide, nei limiti di cui al precedente comma 3, se e in che misura richiedere l'erogazione di un compenso.
- 5 Entro 3 mesi dall'incasso del finanziamento, il PI fa richiesta di erogazione del compenso al Direttore di Dipartimento presso cui il progetto è gestito.
- 6 Il Direttore di Dipartimento, verificata la sussistenza dei requisiti presentati in Senato Accademico la richiesta di erogazione del compenso che, a sua volta, formula al Cda la relativa proposta.

Art. 9

Disposizioni sui limiti di erogazione della premialità del personale docente e ricercatore

- 1 Ove non diversamente specificato, tutte le somme lorde derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono sottoposte ad un limite annuo massimo definito dal Senato Accademico.
- 2 Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente. Nell'ambito delle risorse destinate ai compensi di cui al presente Regolamento devono essere compresi gli oneri contributivi e IRAP a carico dell'Ateneo.
- 3 Il controllo sul rispetto del limite di cui al comma 1 del presente articolo è svolto annualmente dal competente Ufficio dell'Ateneo, l'anno successivo a quello di pagamento, con riserva di recupero sul trattamento stipendiale delle somme eccedenti il limite stesso. Le somme recuperate confluiscono nelle risorse di cui all'art. 3 comma 1.
- 4 Ai docenti e ricercatori è consentito optare per la trasformazione dei compensi in fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima del pagamento.



Art. 10

Entrata in vigore

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
- 2 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.